

Comune di Cavedine

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI E DEI VERSAMENTI EFFETTUATI A COPERTURA DEI SERVIZI COMUNALI

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n° 31 di data 27.10.2021

**Il Segretario Comunale
f.to Dottor Gianni Gadler**

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI E DEI VERSAMENTI EFFETTUATI A COPERTURA DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e ss.mm. e rispetto a quanto stabilito dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei debiti tributari derivanti da attività di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, emessi a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivo dovuto, anche in relazione a più provvedimenti dello stesso tributo, è inferiore o uguale ad euro 100,00.=;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del presente regolamento.
4. Relativamente ai servizi comunali a tariffa, sia per somme già accertate che per somme in corso di accertamento, il contribuente può chiedere con apposita

istanza la rateazione del debito qualora il totale della somma (anche cumulativa di fatture) non sia inferiore o uguale all'importo di euro 100,00=.

5. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3 – Modalità e termini di rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi e tariffe arretrati, di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri spese, è ripartito di norma in rate mensili e di pari importo.
3. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente prospetto:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
4. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento, non ancora definitivo, deve essere presentata entro il termine di prescrizione per la presentazione del ricorso in sede giudiziaria avverso l'avviso stesso. La prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi nella misura legale dal giorno successivo a quello del primo pagamento. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di accertamento divenuto definitivo e non impugnato deve essere presentata prima dell'avvio

della riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di definitività dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.

6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo ancora dovuto, è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.
7. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato.
8. Per gli importi pari o superiori ad euro 5.000,00=, l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm. (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria). Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione (come previsto dalla L.160/2019 a prescindere dall'importo del debito).

Art. 4 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le analoghe disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.